

# La normativa sulla sicurezza del lavoro

---

---

---


---

---

---

---

## L'evoluzione della normativa



---

---

---


---

---

---

---

## L'evoluzione della normativa



D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 "Testo Unico" sulla Sicurezza del Lavoro

---

---

---

---

---

---

---

La principale norma di legge italiana sulla salute e sicurezza sul lavoro è il:

**Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81**

(nel seguito D.Lgs. 81/08) che ha coordinato, riordinato e riformato le previgenti norme in materia.

Un anno dopo la sua emanazione, il D.Lgs. 81/08 è stato modificato dal D.Lgs. 106/09 assumendo la versione oggi vigente.

Per il suo carattere omnicomprensivo il D.Lgs. 81/08 è anche detto **"Testo unico sulla sicurezza del lavoro"**

---

---

---

---

---

---

---

Il D.Lgs. 81/08 è suddiviso in 13 titoli:

TITOLO I	PRINCIPI COMUNI
TITOLO II	LUOGHI DI LAVORO
TITOLO III	USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO E DEI DPI
TITOLO IV	CANTIERI TEMPORANEI MOBILI
TITOLO V	SEGNALETICA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
TITOLO VI	MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI
TITOLO VII	ATTREZZATURE MUNITE DI VIDEOTERMINALI
TITOLO VIII	AGENTI FISICI
TITOLO IX	SOSTANZE PERICOLOSE
TITOLO X	ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI
TITOLO XI	PROTEZIONE DA ATMOSFERE ESPLOSIVE
TITOLO XII	DISPOSIZIONI IN MATERIA PENALE E DI PROCEDURA PENALE
TITOLO XIII	NORME TRANSITORIE E FINALI

per complessivi 306 articoli e 51 allegati.

---

---

---

---

---

---

---

**La Gestione del Rischio**

secondo il D.Lgs. (81/08)



---

---

---

---

---

---

---

Il D.Lgs. 81/08 ripartisce la quasi totalità degli **obblighi** prevenzionistici tra i seguenti soggetti, in via esclusiva o in concorso:

**Datore di lavoro**  
**Dirigente**  
**Preposto**  
**Lavoratore**

Altri soggetti obbligati sono:

il medico competente  
i progettisti dei luoghi di lavoro  
i fabbricanti  
gli installatori  
i fornitori di impianti ed attrezzature di lavoro.

---

---

---

---

---

---

---

---

Gli obblighi sono ripartiti in base ai ruoli **ricoperti all'interno della gerarchia aziendale**.

In altre parole, l'obbligazione di sicurezza è imputata in ordine decrescente al datore di lavoro, al dirigente, al preposto ed infine al lavoratore.

**OBBLIGAZIONE DI SICUREZZA**

**Datore di lavoro**  
**Dirigente**  
**Preposto**  
**Lavoratore**

---

---

---

---

---

---

---

---

Come già il D.Lgs. 626/94, ora abrogato, anche il D.Lgs. 81/08 prevede l'istituzione in staff al datore di lavoro del:

### **Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP)**

con il suo Responsabile (nel seguito **RSPP**), con **compiti** di consulenza e supporto al vertice ed alle varie funzioni aziendali su tematiche legate alla sicurezza del lavoro, tra cui:

- Individuazione e valutazione dei rischi
- Individuazione delle misure di prevenzione e protezione
- Definizione delle procedure di lavoro sicuro
- Formazione e informazione

---

---

---

---

---

---

---

---

### Medico Competente (MC)

Effettua la sorveglianza sanitaria dei lavoratori.  
Oltre agli obblighi gli sono attribuiti **compiti** di collaborazione con il vertice aziendale in merito a:

- valutazione dei rischi
- attuazione delle misure di prevenzione e protezione
- formazione e informazione

Il riferimento è sempre ai fattori di rischio per la salute.

RSPP---Datore di lavoro---MC



---

---

---

---

---

---

---

### Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza

La loro presenza, designata dai lavoratori nell'ambito delle RSU, garantisce la partecipazione e la consultazione dei lavoratori.

Gli RLS sono titolari di numerose **attribuzioni**:

- accedono ai luoghi di lavoro
- sono consultati dal datore di lavoro su numerosi aspetti legati alla salute e sicurezza dei lavoratori
- propongono e promuovono misure di prevenzione e protezione
- possono far ricorso agli organi di vigilanza
- ricevono adeguata formazione

RSPP---Datore di lavoro---MC

Dirigente  
Preposto

RLS --- Lavoratore



---

---

---


---

---

---

---

**L'organizzazione della sicurezza aziendale** secondo il D.Lgs. 81/08 si può pertanto così schematizzare:



---

---

---

---

---

---

---

## SANZIONI

La violazione degli **obblighi** prevenzionali stabiliti dal D.Lgs. 81/08, nella maggior parte dei casi, determina **reati penali contravvenzionali** (reati di pericolo) puniti con la pena alternativa dell'arresto e dell'ammenda.

Alcuni esempi di violazione di obblighi prevenzionali sono:

- Mancata formazione dei lavoratori
- Utilizzo di attrezzature di lavoro pericolose
- Mancata predisposizione del piano di emergenza

Per un numero limitato di violazioni sono invece previste sanzioni amministrative.

---

---

---

---

---

---

---

---

## SANZIONI

In caso di infortunio o malattia professionale sono invece applicabili le norme generali del **codice penale** laddove il giudice individui reati di danno quali:



Lesioni personali  
(art. 590 del Codice Penale)



Omicidio colposo  
(art. 589 del Codice Penale)

in capo a uno o più soggetti su cui incombevano obbligazioni di sicurezza.

---

---

---

---

---

---

---

---

## SOGGETTI OBBLIGATI

Abbiamo visto che, secondo la legge,

### Datore di lavoro, Dirigenti e Preposti

esprimono la linea gerarchica aziendale e sono i principali destinatari degli **OBBLIGHI** in materia di salute e sicurezza del lavoro.

Ma chi è il datore di lavoro?

Chi sono i dirigenti ed i preposti?

Come avviene l'individuazione di questi soggetti nell'ambito di un'organizzazione?

---

---

---

---

---

---

---

---

## SOGGETTI OBBLIGATI

Per rispondere a queste domande, bisogna partire dalle **definizioni** di datore di lavoro, dirigente e preposto riportate dal D.Lgs. 81/08.

Questo decreto ha introdotto per la prima volta la definizione esplicita di dirigente e preposto ed ha modificato quella di datore di lavoro rispetto al D.Lgs. 626/94, ora abrogato.

Si tratta di definizioni necessariamente generali che, nella seconda parte del corso, saranno calate nella concreta organizzazione aziendale.

---

---

---

---

---

---

---

## DATORE DI LAVORO

~~Datore di lavoro~~  
~~Dirigente~~  
~~Preposto~~  
~~Lavoratore~~

E' definito come (art. 2, comma 1, lett. b):

“il **soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore** o, comunque, **il soggetto che**, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto **esercita i poteri decisionali e di spesa**.”

... segue ...

---

---

---

---

---

---

---

## DATORE DI LAVORO

~~Datore di lavoro~~  
~~Dirigente~~  
~~Preposto~~  
~~Lavoratore~~

... continua ...

“...Nelle pubbliche amministrazioni (...), per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall'organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. *In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l'organo di vertice medesimo*”

---

---

---

---

---

---

---

## DATORE DI LAVORO

Datore di lavoro  
Dirigente  
Preposto  
Lavoratore

Il Datore di lavoro:

- insieme al lavoratore è una figura “necessaria”: esiste sempre in ogni organizzazione in cui si applica il D.Lgs. 81/08;
- esercita in concreto i poteri direttivi e di gestione in azienda: ha in mano le leve della spesa;
- è il destinatario, in via esclusiva o in concorso con i dirigenti, di quasi tutte le norme sulla sicurezza;
- nella Pubblica Amministrazione è di norma l'organo di vertice salvo diversa **giustificata** individuazione.

---

---

---

---

---

---

---

## DIRIGENTE

Datore di lavoro  
Dirigente  
Preposto  
Lavoratore

Il Dirigente è definito come (art. 2, comma 1, lett. d):

“persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, **attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando** su di essa”

... segue ...

---

---

---

---

---

---

---

## DIRIGENTE

Datore di lavoro  
Dirigente  
Preposto  
Lavoratore

... continua ...

Pertanto le attività che caratterizzano ed identificano la figura del Dirigente attengono alla sfera dell'organizzazione e della vigilanza dell'attività lavorativa.

Il termine “Dirigente” in materia di sicurezza non indica una qualifica formale, ma una funzione.

Si tratta di una figura “eventuale” in quanto è presente solo in aziende di dimensioni medie e grandi in cui il Datore di lavoro non dirige e sorveglia da solo i Lavoratori.

---

---

---

---

---

---

---

## DIRIGENTE

Datore di lavoro  
~~Dirigente~~  
~~Preposto~~  
~~Lavoratore~~

Il Dirigente è autonomamente destinatario delle norme di cui all'art. 18 del D.Lgs. 81/08

Dalla lettura dell'art. 18, emerge il fatto che il Dirigente è una sorta di **alter ego del datore di lavoro**

Le funzioni dell'uno e dell'altro si sovrappongono formando un obbligo paritetico in cui la colpa per omissione di uno di detti soggetti non esclude la colpa degli altri.

Il Dirigente condivide con il Datore di lavoro, **nell'ambito delle attribuzioni e competenze ad esso conferite**, oneri e responsabilità in materia di sicurezza sul lavoro.

Il Dirigente può avere o meno potere di spesa.

---

---

---

---

---

---

---

---

## PREPOSTO

Datore di lavoro  
~~Dirigente~~  
~~Preposto~~  
~~Lavoratore~~

Il preposto è definito come (art. 2, comma 1, lett. e):

“persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, **sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute**, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa”

... segue ...

---

---

---

---

---

---

---

---

## PREPOSTO

Datore di lavoro  
~~Dirigente~~  
~~Preposto~~  
~~Lavoratore~~

... continua ...

Come nel caso del dirigente, si tratta di una figura “eventuale” in quanto è presente solo in aziende di dimensioni medie e grandi in cui il datore di lavoro non controlla e sorveglia da solo i lavoratori.

---

---

---

---

---

---

---

---

## PREPOSTO

Datore di lavoro  
Dirigente  
**Preposto**  
Lavoratore

Il preposto è autonomamente destinatario delle norme di cui all'art. 19 del D.Lgs. 81/08

Dalla lettura dell'art. 19, emerge che il preposto è colui che:

- ha il controllo sulle modalità esecutive della prestazione
- ha un rapporto immediato con i lavoratori
- ha limitato potere di modificare i cicli di lavoro

Operando nella fase del controllo sulla concreta applicazione delle procedure e delle disposizioni impartite al personale, il preposto è dunque il **garante della reale funzionalità del sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro**.

Un dirigente può anche essere un preposto

---

---

---

---

---

---

---

---

## I SOGGETTI OBBLIGATI SCHEMA RIASSUNTIVO

Datore di lavoro  
Dirigente  
**Preposto**  
Lavoratore

### GLI OBBLIGHI DI DATORE DI LAVORO, DIRIGENTI, PREPOSTI

Il Datore di lavoro

I Dirigenti

I Preposti

esercita

organizzano

sovrintendono

L'ATTIVITÀ DELL'AZIENDA

hanno il dovere di  
**attuazione**  
degli obblighi e degli  
adempimenti di sicurezza

hanno il dovere di  
**vigilanza sull'attuazione**

---

---

---

---

---

---

---

---

Vigilanza

VS

Responsabilità Esclusiva

Sul tema del rapporto tra i dirigenti e gli altri soggetti obbligati (in particolare i preposti) l'art. 18 c. 3 bis afferma:

“Il **Datore di lavoro** e i **Dirigenti** sono tenuti altresì a vigilare in ordine all'adempimento degli obblighi di cui agli articoli:

- 19 (*preposto*),
- 20 (*lavoratori*),
- 22 (*progettisti*),
- 23 (*fabbricati e fornitori*),
- 24 (*installatori*) e
- 25 (*medico competente*),

ferma restando l'esclusiva responsabilità dei soggetti obbligati, ai sensi dei medesimi articoli, qualora la mancata attuazione dei predetti obblighi sia addebitabile unicamente agli stessi e non sia riscontrabile un **difetto di vigilanza** del datore di lavoro e dei dirigenti.”

---

---

---

---

---

---

---

---

Vigilanza

VS

Responsabilità Esclusiva

Il legislatore prescrive dunque che la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali sia gestita creando una rete organizzativa in cui sia prevista:

una distribuzione dei compiti;

una costante azione di vigilanza sulla concreta attuazione degli stessi.

E' da sottolineare che l'azione di vigilanza da parte dei dirigenti deve essere rivolta anche verso soggetti esterni all'azienda (progettisti, fabbricanti e fornitori, installatori), sempre in relazione alle proprie specifiche funzioni.

---

---

---

---

---

---

---

## LAVORATORE

Datore di lavoro  
Dirigente  
Preposto  
Lavoratore

La normativa in materia di sicurezza sul lavoro ha l'obiettivo di tutelare il lavoratore che il D.Lgs. 81/08 definisce in questo modo:

*"persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari."*

Come si nota, il D.Lgs. 81/08 ha esteso l'accezione di lavoratore ben oltre il tradizionale concetto di "lavoratore subordinato".

Si tratta di una figura "**necessaria**": è la sua presenza che fa scattare l'applicazione della normativa in materia di sicurezza del lavoro.

---

---

---

---

---

---

---

## LAVORATORE

Datore di lavoro  
Dirigente  
Preposto  
Lavoratore

Il D.Lgs. 81/08 ha ribadito il principio secondo cui il lavoratore non è più esclusivamente **oggetto di tutela** ma è anche un **soggetto della prevenzione**.

Coerentemente ha assegnato al lavoratore anche alcuni obblighi sintetizzati nell'art. 20:

*"1. Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro."*

---

---

---

---

---

---

---

## LAVORATORE

Datore di lavoro  
Dirigente  
Preposto  
Lavoratore

Art. 20

"2. I lavoratori devono in particolare:

- a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- b) **osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;**
- c) **utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e, nonché i dispositivi di sicurezza;**
- d) **utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;**
- e) **segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;**

---

---

---

---

---

---

---

## LAVORATORE

Datore di lavoro  
Dirigente  
Preposto  
Lavoratore

Art. 20 - continua

"2. I lavoratori devono in particolare:

...

- f) **non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;**
- g) **non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;**
- h) **partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;**
- i) **sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente.."**

---

---

---

---

---

---

---

## INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI OBBLIGATI

L'individuazione concreta dei soggetti (datore di lavoro, dirigenti e preposti) su cui la legge pone in capo gli obblighi di sicurezza in un luogo di lavoro viene condotta sulla base di 3 principi fondamentali:

1. Personalità della responsabilità penale
2. Responsabilizzazione dei detentori di potere
3. Effettività



---

---

---

---

---

---

---

## 1. PERSONALITÀ DELLA RESPONSABILITÀ PENALE

Le violazioni in materia di sicurezza del lavoro sono sanzionate penalmente, anche nel D.Lgs. n. 81/08.

Nel sistema giuridico italiano **la responsabilità penale è personale** (art. 27 Costituzione): rispondono le **persone fisiche** che sono ritenute **responsabili** di violazioni, non rispondono gli enti (ASL, ASO, Università, ecc.)

La responsabilità penale non può essere assicurata



---

---

---

---

---

---

---

## 2. RESPONSABILIZZAZIONE DEI DETENTORI DI POTERE


La responsabilità è localizzata laddove si trovano le competenze e i poteri. Infatti:

### Il potere implica il dovere

(se ho il potere di intervenire per sanare un problema, ho il dovere di farlo)

### Il dovere implica la responsabilità

(se non ottempero al mio dovere ne assumo la conseguente responsabilità)



---

---

---

---

---

---

---

## 2. RESPONSABILIZZAZIONE DEI DETENTORI DI POTERE

La **responsabilità**, cioè, **sta esattamente lì dove stanno i poteri**. Se non ci sono poteri non ci sono responsabilità. Se invece ci sono i poteri (nei limiti dei poteri che ogni soggetto ha) ci sono le connesse responsabilità, al di là della qualifica formale attribuita ad ogni singolo soggetto.



---

---

---

---

---

---

---

### 3. PRINCIPIO DI EFFETTIVITÀ

Stabilisce la **prevalenza della situazione reale su quella formale**. Si tratta di un principio da tempo consolidato nella giurisprudenza penale:

"L'individuazione dei destinatari delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro va effettuata, non attraverso la qualificazione astratta dei rapporti tra i diversi soggetti, bensì essenzialmente in concreto, tenendo conto delle mansioni e delle attività in concreto svolte da ciascun soggetto, anche di propria iniziativa"

(Corte di Cassazione 9.3.2007)



---

---

---

---

---

---

---

### 3. PRINCIPIO DI EFFETTIVITÀ

Si tratta di un principio consolidato in giurisprudenza che ora è stato cristallizzato nell'art. 299 del D.Lgs. 81/08:

"Le posizioni di garanzia relative al datore di lavoro, al dirigente e al preposto gravano altresì su colui il quale, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti a ciascuno dei soggetti ivi definiti"

(Art. 299 Esercizio di fatto di poteri direttivi)



---

---

---

---

---

---

---

### IL SISTEMA ISTITUZIONALE

Art. 13

1. La **vigilanza** sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro è svolta dalla **azienda sanitaria locale** competente per territorio e, per quanto di specifica competenza, dal **Corpo nazionale dei vigili del fuoco** (...)
2. (...) il personale ispettivo del **Ministero del lavoro** (DPL) esercita l'attività di vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro nelle seguenti attività (...):
  - a) attività nel settore delle costruzioni edili o di genio civile (...)
  - b) lavori mediante cassoni in aria compressa e lavori subacquei;
  - c) ulteriori attività lavorative comportanti rischi particolarmente elevati, individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri informandone preventivamente il servizio di prevenzione e sicurezza dell'Azienda sanitaria locale competente per territorio.

---

---

---

---

---

---

---

## IL SISTEMA ISTITUZIONALE

### INAIL

- gestore dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali
- organo tecnico-scientifico (ex ISPESL) di ricerca, sperimentazione, controllo, consulenza, assistenza, alta formazione, informazione e documentazione in materia di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali.
  - Verifiche su attrezzature di lavoro
  - Consulenza ai ministeri
  - Partecipazione all'elaborazione delle norme
  - Elaborazione di dati statistici
  - ...

---

---

---

---

---

---

---

## IL SISTEMA ISTITUZIONALE

- Comitato per l'indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro  
(presso il Ministero del Lavoro)
- Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro  
(presso il Ministero del Lavoro)
- Commissione per gli interpellati  
(presso il Ministero del Lavoro)
- Comitati regionali di coordinamento  
(presso ogni Regione o Provincia Autonoma)

---

---

---

---

---

---

---

- Torino: acciaieria ThyssenKrupp
- 6/12/2007, ore 01.30 circa: incendio alla linea 5
- 7 lavoratori morti, tra il momento dell'incidente ed il 30/12/2007
- Marzo 2008: chiusura stabilimento ThyssenKrupp
- 1/7/2008: risarcimento ai parenti delle vittime (13 M€)
- 15/1/2009: apertura processo penale di primo grado
- 15/4/2011: sentenza di primo grado
- .....



---

---

---

---

---

---

---